



Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 5
Via G. Caraci, 36 – 00157 Roma
Segreteria: tel. 06.41586293 – fax 06.41586275

Roma, 29 ottobre 2009

prot. n. 93994

Agli Uffici Motorizzazione Civile
LORO SEDI

Alla Regione Siciliana
Assessorato Trasporti
Turismo e Comunicazioni
Direzione Trasporti
Via Notarbartolo, 9
PALERMO

All'Assessorato Regionale
Turismo Commercio e Trasporti
Direzione Compartimentale
M.C.T.C. per la Sicilia
Via Nicolò Garzilli, 34
PALERMO

Alla Provincia Autonoma di Trento
Servizio Comunicazioni e
Trasporti Motorizzazione
Lungadige San Nicolò, 14
TRENTO

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione Traffico e Trasporti
Palazzo Provinciale 3b
Via Crispi, 10
BOLZANO

Alle Province della Regione Autonoma del
Friuli Venezia Giulia
Servizi Motorizzazione Civile
LORO SEDI

e, p.c.

All'Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento
ROMA

All'Automobile Club d'Italia
Via Marsala, 8
ROMA

All'U.N.A.S.C.A.
Piazza Marconi, 25
ROMA

Alla ConfederTAAI
Via Laurentina, 569
ROMA

All'ANFIA
Viale Pasteur, 10
ROMA

All'UNRAE
Via Abruzzi, 25
ROMA

Alla FEDERAICPA
Via Nomentana, 248
ROMA

All'A.N.C.M.A
Via Mauro Macchi, 32
MILANO

OGGETTO: Immatricolazione di veicoli importati e commercializzati in Italia e provenienti da altri Stati membri della U.E. – Circolare DTT - Agenzia delle Entrate n. 3 del 2 febbraio 2009 e circolare prot. n. 61627 del 16 giugno 2009. Ulteriore proroga dei termini per la richiesta del codice di antifalsificazione.

Nel corso dell'incontro svoltosi in data 14 ottobre 2009 con rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, si è avuto modo di esaminare lo stato di attuazione delle disposizioni concernenti il rilascio del codice di antifalsificazione, utile al fine della immatricolazione dei veicoli oggetto di acquisto intracomunitario e ceduti direttamente dalle filiali delle Case costruttrici estere ad operatori residenti nel territorio italiano, e delle problematiche applicative che vi sono connesse.

In tale sede si è convenuto di poter estendere la possibilità del rilascio dei predetti codici di antifalsificazione anche alle Case costruttrici che, pur non disponendo di filiali in Italia, si avvalgano ai fini commerciali di mandatari unici ed esclusivi.

Deve quindi trattarsi di imprese o società costituite in Italia, regolarmente iscritte nel registro delle imprese, che abbiano stipulato con la Casa costruttrice un contratto di mandato in esclusiva per la commercializzazione in Italia dei veicoli dalla stessa fabbricati.

Peraltro, deve ritenersi ammissibile, per le finalità di cui alla presente circolare, che ciascuna delle predette imprese o società operi quale mandatario unico ed esclusivo di più Case costruttrici.

Ricorrendo l'ipotesi in esame, il codice di antifalsificazione è richiesto direttamente a cura della Casa costruttrice interessata, indicando la denominazione e la sede del proprio mandatario unico ed esclusivo nonché le generalità del proprio rappresentante in Italia, cui sono stati demandati gli adempimenti relativi alla procedura omologativa, munito del potere di annotare il codice stesso sul COC o sulla dichiarazione per l'immatricolazione.

Ciò posto, al fine di consentire a tutti gli operatori interessati di poter adottare le necessarie iniziative organizzative, il termine del 1° novembre 2009, fissato con la richiamata circolare prot. n. 61627 del 16 giugno 2009, è prorogato al **1° gennaio 2010**.

Pertanto, i veicoli muniti di COC emessi sino al 31 dicembre 2009 compreso, ma non dotati di codice di antifalsificazione, potranno comunque essere immatricolati, in deroga alle disposizioni vigenti, senza che sia necessaria né l'abilitazione alla immatricolazione né la validazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, del dato relativo all'adempimento degli obblighi IVA, purchè vengano prodotte, in sostituzione, le autocertificazioni allegate alla circolare n. 3 del 2 febbraio 2009 ovvero, nell'ipotesi in cui la Casa Costruttrice si avvalga di mandatari unici ed esclusivi, venga prodotta l'autocertificazione il cui prototipo viene allegato alla presente circolare.

Viceversa, l'immatricolazione dei veicoli muniti di COC rilasciati a decorrere dal 1° gennaio 2010 e non muniti di codice di antifalsificazione potrà essere consentita solo previa abilitazione alla immatricolazione e validazione circa l'assolvimento degli obblighi IVA.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Amedeo Fumero)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____ **nato/a a** _____ **il**
_____ **residente a** _____ **provincia** _____ **cap** _____

Via _____ n. _____, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso,

DICHIARA sotto la propria responsabilità

- di essere _____ (1) della Società
_____ (2),
costituita in Italia e con sede in
_____ (3) ed
iscritta al registro delle imprese di _____ con il numero _____;
- che la predetta Società è mandataria unica ed esclusiva in Italia della Società (4)
_____ costituita in _____ (5) e con
sede ubicata in _____ (6), casa costruttrice di (7)

autoveicoli

motoveicoli

rimorchi

- di essere a conoscenza che la medesima casa costruttrice ha prodotto in data _____ istanza per il rilascio dei codici antifalsificazione utili ai fini della immatricolazione dei veicoli predetti.

Il/La sottoscritto/a, preso atto delle avvertenze riportate sul retro della presente dichiarazione, ed a conoscenza di quanto disposto dal codice in materia di tutela della privacy, autorizza l'ufficio competente a ricevere la presente dichiarazione, al trattamento dei dati personali ed alla richiesta

di informazioni ai sensi di quanto stabilito dal D.P.R. n. 445/2000 e limitatamente a quanto previsto dalla legge n. 675/1996.

data,

Firma

LEGENDA

- (1) Indicare la qualità che legittima il dichiarante ad agire in nome e per conto della Società.
- (2) Indicare per esteso la denominazione della Società che il dichiarante rappresenta.
- (3) Indicare per esteso l'ubicazione della sede della Società.
- (4) Indicare per esteso la denominazione della casa costruttrice.
- (5) Indicare lo Stato della U.E. nel quale la casa costruttrice è stata costituita.
- (6) Indicare per esteso l'ubicazione della sede principale all'estero della casa costruttrice.
- (7) Barrare una o più caselle.

INFORMAZIONI UTILI PER LA COMPILAZIONE

Il D.P.R. 445/2000 recante disposizioni legislative in materia di semplificazione amministrativa dispone che:

art. 43 co 1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

art. 71 comma 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

Art 71 comma 3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) e 47 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

Art. 73 comma 1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

Art. 75 comma 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.